ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

GUIDA OPERATIVA

PER L'ISCRIZIONE

NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO

DELL'ODCEC DI ANCONA

(Approvata con delibera del Consiglio del 6 settembre 2013)

60122 ANCONA – Corso Stamira n. 16 – Tel. 071/206729 – Fax 071/201998
www.odcec.an.it – segreteria@odc.ancona.it
CF 93115120425

Le Società Tra Professionisti (Stp)

Riferimenti normativi (cenni)

L'art. 2 della legge 1815/1939 è stato abrogato dalla così detta prima legge Bersani (L.266/97) che, come si ricorderà, demandava ad un successivo regolamento interministeriale la determinazione dei requisiti soggettivi delle nuove società interprofessionali. Tale regolamento non fu mai emanato ed il Consiglio di Stato per diverse ragioni ne bloccò l'iter esprimendo pareri negativi sia sotto il profilo della legittimità che del merito. Negli anni successivi abbiamo assistito a diversi interventi giurisprudenziali (si veda tra altri Tribunale di Milano decreto 5 giugno 1999) quasi tutti orientati al riconoscimento di Stp costituite esclusivamente sotto forma di società di persone. La preoccupazione dei giudici, nel silenzio del legislatore, era infatti trovare un modo da garantire la responsabilità illimitata dei soci. Nel tempo si sono invero susseguiti interventi legislativi finalizzati a disciplinare le Stp solo per alcune specifiche attività professionali (avvocati,ingegneri, ecc.). Il DL 223/2006 (seconda legge Bersani) è intervenuto sulla materia eliminando il divieto per i professionisti di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare impedendo al singolo professionista di partecipare a più di una società. Con l'emanazione del DM 34/2013 si è infine proceduto a disciplinare l'art. 10 della legge 183/2011 che aveva eliminato il tradizionale divieto di svolgere attività professionale sotto forma societaria. In sostanza con il regolamento il legislatore è intervenuto precisando che la Stp può essere costituita sotto qualsiasi forma societaria prevista dai titoli V e VI del libro quinto del Codice Civile e che lo stesso regolamento si applica solo alle società per l'esercizio di attività professionali disciplinate dal sistema ordinistico costituite ai sensi dell'art. 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183. Altre indicazioni sono state date in merito al conferimento ed alla esecuzione dell'incarico, agli obblighi di informazione alla clientela, alle incompatibilità. Particolare attenzione è stata poi riposta dal legislatore per disciplinare l'obbligo di iscrizione delle Stp nel registro delle imprese.

****

Ai fini dell'istituita sezione speciale prevista dall'art. 8 decreto 8 febbraio 2013 n. 34 l'ODCEC di Ancona ritiene utile fornire alcune precisazioni ed interpretazioni in relazione alla normativa delle nuove Stp al fine di agevolare l'iscrizione ed evitare che lo strumento possa essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti dal legislatore.

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere rivolta al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società. La Stp multidisciplinare dovrà presentare domanda di iscrizione presso l'Ordine o Collegio Professionale relativo all'attività individuata nello statuto e nell'atto costitutivo come prevalente. (L*'ODCEC di Ancona, al fine di evitare un uso strumentale e distorto della normativa, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, si riserva di effettuare specifiche verifiche per appurare l'effettiva attività svolta dalla Stp e il ruolo effettivo che i singoli soci assumono nella società, con particolare riguardo ai soci investitori e a quelli "tecnici").*

Atto costitutivo e statuto - contenuti

Particolare attenzione verrà posta nell'esaminare l'atto costitutivo e lo statuto della STP che richiederà l'iscrizione. Anche tale accurata analisi è finalizzata ad evitare un uso distorto dello strumento. Di seguito si forniscono alcune indicazioni alle quali le costituende Stp dovranno scrupolosamente attenersi ai fini di evitare il formale diniego di iscrizione previsto dall'art. 10 del decreto 8 febbraio 2013 n. 34.

Ragione sociale

La denominazione o la ragione sociale dovranno obbligatoriamente indicare che trattasi di società tra professionisti. E' possibile richiedere l'iscrizione di Stp che, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Codice Civile per varie fattispecie di società, indichino chiaramente che trattasi di società tra professionisti (es. Rossi Srl società tra professionisti). In attesa di un pronunciamento ufficiale del CN in relazione al tipo di nome da utilizzare nella ragione sociale, potranno essere utilizzati anche nomi di fantasia. Il Consiglio dell'Ordine di Ancona si riserva di non iscrivere Stp, che pur nel rispetto delle altre prescrizioni normative, adottino una ragione sociale ritenuta non congrua e rispettosa delle norme deontologiche e del decoro della professione.

Soci e conferimento dell'incarico

L'atto costitutivo e lo statuto dovranno obbligatoriamente specificare le varie tipologie di soci presenti nella compagine sociale e dovranno prevedere in maniera chiara ed esplicita che i soci non iscritti ad albi o collegi potranno svolgere solo prestazioni "tecniche" o non svolgere alcuna attività. Per evitare equivoci si precisa che i soci così detti "tecnici" potranno svolgere esclusivamente prestazioni interne alla società, ausiliare alle prestazioni professionali (gestione risorse umane, gestione sistemi informatici, ecc.). Quanto ai

soci d'investimento si ritiene che anche questi ultimi debbano avere specifici requisiti di onorabilità parimenti ai soci professionisti. L'incarico professionale sarà eseguito solo dai soci professionisti iscritti agli albi o collegi. Il conferimento dell'incarico professionale dovrà avvenire in modo palese e con atto scritto così come meglio specificato nell'art 4 del decreto 8 febbraio 2013 n. 34 e dovrà essere comunicato già in occasione del primo contatto con il cliente. Ai fini del rispetto della normativa dovrà essere fornito al cliente, già in sede di primo contatto, l'elenco dei soci professionisti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle specifica attività professionale. Dovrà anche fornirsi di un elenco contenente l'indicazione dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, dovrà essere comunicata l'eventuale situazione di conflitto d'interessi anche limitatamente ai soli soci con finalità d'investimento. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di verificare il rispetto della normativa riservandosi, conformemente a quanto indicato nell'art. 11 decreto 8 febbraio 2013 n. 34 di procedere alla cancellazione dall'albo per sopravvenuto difetto di un requisito.

Amministrazione della Stp

L'ODCEC di Ancona, in conformità all' interpretazione fornita dalla Circolare IRDCEC n. 32 del 12 luglio 2013 - punto 6 -, pur nel silenzio della norma, ritiene che l'amministrazione debba essere affidata esclusivamente a soci professionisti e che con specifici accorgimenti statutari si eviti che amministratori non soci e/o non professionisti si possano ingerire nell'esecuzione della prestazione professionale.

Oggetto sociale

L'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Deve essere altresì previsto che tale attività è riservata esclusivamente ai soci in possesso dei requisiti previsti nell'ambito delle professioni così dette regolamentate di cui art. 10 legge 183/2011.

Iscrizione nel registro delle imprese

In merito a tale adempimento si precisa che il MISE di recente ha pubblicato le modalità con cui le Stp dovranno dare corso alla funzione pubblicistica di iscrizione presso il registro delle imprese. L'obbligo si perfeziona se le Stp al pari delle altre società provvedono al versamento del diritto camerale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Anche le Stp per il primo anno di iscrizione, sono tenute al versamento dell'importo previsto per la prima fascia di fatturato.

Scioglimento della Stp

L'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere una apposita clausola di scioglimento della società per il venir meno del requisito della prevalenza di soci professionisti rispetto alle altre categorie di soci. Se tale prevalenza non viene ripristinata nel termine di sei mesi l'ODCEC di Ancona procederà alla cancellazione della Stp dalla sezione speciale a cui era iscritta.

Responsabilità

Sembra che il legislatore si sia dimenticato di disciplinare tale aspetto. Tale lacuna può essere colmata in via interpretativa attingendo alle disposizioni relative al conferimento dell'incarico e all'obbligo di idonea copertura assicurativa. Da una prima sommaria analisi sembrerebbe emergere una responsabilità contrattuale della società nei confronti della clientela per l'inadempimento del socio professionista. Si ritiene che sorga altresì una responsabilità da contratto in capo al professionista esecutore della prestazione.

Polizza assicurativa

L'atto costitutivo deve contenere una clausola che indichi che la Stp si obbliga a stipulare prima dell'inizio dell'attività una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente provocati alla clientela dai soci professionisti esecutori dell'incarico. Al momento non appare chiaro se la polizza assicurativa stipulata dal singolo professionista e divenuta obbligatoria dal 14 agosto 2013, per lo svolgimento dell'attività sia sufficiente e se viceversa la polizza assicurativa stipulata dalla Stp assolva o meno gli obblighi che incombono anche sul singolo professionista. Si ritiene, in via interpretativa, che essendo di fatto la Stp responsabile per eventuali danni arrecati dal professionista esecutore dell'incarico, la polizza stipulata dalla Stp escluda l'obbligatorietà di stipula in capo al singolo professionista. Evidentemente tale obbligo permane in capo al singolo professionista in caso di svolgimento anche di attività professionale in forma autonoma.

Stp multidisciplinari

Tutto quanto sopra precisato deve intendersi traslato anche alle Stp multidisciplinari. Il regolamento attuativo a cui più volte si è fatto riferimento precisa che tali società sono costituite per l'esercizio di più attività professionali tra quelle disciplinate nel sistema ordinistico. Ai fini dell'iscrizione nella apposita sezione dell'albo la Stp multidisciplinare dovrà indicare nella domanda l' attività professionale prevalente.